

BGer 1C_234/2010 vom 12. Mai 2010

Bundesgericht, 2010-05-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_234_2010

FR: TF 1C_234/2010 du 12 mai 2010

IT: TF 1C_234/2010 del 12 maggio 2010

Erwägungen

E. 1.1

Conformemente all' art. 109 cpv. 1 LTF , questa Corte decide nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell' art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).

E. 1.2

Secondo l' art. 84 LTF , contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un sequestro oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e rinvio). Spetta al ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF).

E. 2

I ricorrenti sostengono che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante, poiché l'istanza precedente, pur dando atto di imprecisioni nell'esposto dei fatti fornito dall'autorità estera, non avrebbe poi, in maniera arbitraria, rifiutato la domanda di assistenza. Insistono sul fatto che il Ministero pubblico avrebbe dovuto, tenendo conto degli errori da loro segnalati, valutare in maniera più approfondita la rogatoria, poiché un siffatto minuzioso esame avrebbe dimostrato l'inutilità della documentazione litigiosa per il procedimento estero. Gli accenni dei ricorrenti non dimostrano affatto che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante. In effetti, la II Corte dei reclami, esaminato l'esposto dei fatti, ha certo rilevato che determinate critiche dei ricorrenti al riguardo erano fondate, ma ha nondimeno ritenuto che le indicate inesattezze non sono determinanti poiché l'esposto fattuale, coerente e comprensibile, permette di delineare i fatti e i reati ipotizzati dalle autorità italiane. Al riguardo, essa ha applicato, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, il principio della proporzionalità, negando la presenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove e ritenendo l'utilità potenziale della documentazione per il procedimento estero. Con le loro critiche i ricorrenti disattendono che nel quadro dell'assistenza internazionale l'autorità svizzera non deve esaminare

compiutamente le condizioni soggettive e oggettive dei prospettati reati. Del resto, anche nelle censure di merito essi si limitano ad addurre la loro estraneità agli ipotizzati reati, questione inerente in sostanza ai cosiddetti terzi non implicati nel procedimento estero, fattispecie contemplata dall'abrogato art. 10 cpv. 1 vAIMP e vagliata giungendo tuttavia nella decisione impugnata a una soluzione diversa da quella prospettata dai ricorrenti (DTF 122 II 367 consid. 1e pag. 370; ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 3a ed. 2009, pag. 369 seg.). Anche su questi punti, la criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante (DTF 133 IV 131 consid. 3; DTF 1C_454/2009 del 9 dicembre 2009 consid. 1.1).

E. 3

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.